

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 3/ 2022

Castelfranco Veneto, 14 gennaio 2022

Spett.li

CLIENTI

Le prestazioni occasionali e la nuova comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro

Nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di **comunicazione preventiva** per i rapporti di **lavoro autonomo occasionale**. In particolare, l'art. 13, DL n. 146/2021, modificando l'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l'obbligo di **comunicare l'avvio dell'attività** di tali lavoratori tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro **mediante sms / posta elettronica**.



La violazione del predetto obbligo è **sanzionata da € 500 a € 2.500** per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, **senza possibilità di diffida**.

La finalità adottata dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una **attività di monitoraggio** e **per contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale**.

Anche in presenza della comunicazione preventiva, gli organi ispettivi potrebbero **disconoscere** tale tipologia contrattuale stipulata in quanto **"non genuina"**.

Recentemente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota 11.1.2022, n. 29 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo di seguito sintetizzati.

AMBITO SOGGETTIVO

Come precisato nella citata Nota n. 29 l'obbligo in esame interessa esclusivamente i **committenti che operano in qualità di imprenditori**.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l'obbligo interessa i **lavoratori autonomi occasionali**, ossia i soggetti:

- inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2222, C.c vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono **escluse** dall'ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai **rapporti di natura subordinata**:

- le **collaborazioni coordinate e continuative** di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia");
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di **lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

TERMINI E SCADENZE

Il predetto obbligo, interessa i rapporti di lavoro **avviati dopo il 21.12.2021** o, anche se avviati prima, i **rapporti ancora in corso all'11.1.2022**. In particolare, per i rapporti di lavoro:

- **in essere al 11.1.2022**, nonché per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il **18.1.2022**;
- **avviati dal 12.1.2022** la comunicazione va effettuata **prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale.

MODALITÀ E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La predetta comunicazione ai sensi del citato art. 14 va effettuata al **competente Ispettorato del Lavoro** in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante **sms / posta elettronica** come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 81/2015.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va **effettuata tramite e-mail** allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata), desumibile dall'elenco allegato.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

L'INL evidenzia che la comunicazione deve avere il seguente **contenuto minimo**, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l'opera / servizio **non sia compiuto** nell'arco temporale indicato è **richiesta una nuova comunicazione**;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Si ricorda che il **corpo della mail** (alla quale **non** va quindi **allegato** alcun documento) deve richiamare le suddette informazioni, in **assenza** delle quali la **comunicazione sarà considerata omessa**.

ANNULLAMENTO / MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE

È possibile **annullare** / **modificare** una comunicazione trasmessa in qualunque momento antecedente l'inizio dell'attività del prestatore.

SANZIONI

Come sopra accennato, in caso di **omessa / infedele comunicazione** è applicabile la **sanzione da € 500 a e 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo. Non è applicabile la procedura di diffida di cui all'art. 13, D.Lgs n. 124/2004.

Come precisato nella citata Nota n. 29 le sanzioni possono:

- essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori;
- essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Si allega:

- Nota n. 29 dell'11 gennaio 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Indirizzi e-mail Ispettorato Territoriale;
- Bozza di comunicazione testo mail con i dati obbligatori richiesti dall'Ispettorato del Lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati